

CITTÀ DI CODROIPO
(Elaborato approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. del del
Codroipo, il
S. 16.02.2005
Ufficio tecnico incaricato
LISTRA, Geometra, C. CIGNOLA

FRIULI VENEZIA GIULIA REGIONE



COMUNE DI CODROIPO

PROVINCIA DI UDINE

CITTÀ DI CODROIPO

Elaborato adottato e allegato alla delibera di Consiglio
Comunale n. del 07.02.2005.

ORIGINALE

Codroipo, il 18 FEB. 2005

Il Segretario Comunale —
IL SEGRETARIO GENERALE
— RICCI dott. Domenico —

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE VARIANTE n°25 DI REVISIONE DEI VINCOLI DEL P.R.G.C. L.R. n°52/91



Allegato n°4

ESTRATTO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Collaboratore
arch. Paola Strumendo

Paola Strumendo

Progettista
arch. Paolo Zampese



Elaborazione grafica: geom. Claudio Truant

Modifica all'art. 18

Art. 18- Zone per la viabilità e la ferrovia

1) zone destinate alla viabilità

Le zone destinate alla viabilità sono utilizzate per la conservazione o protezione della viabilità esistente e per la creazione del nuovo sistema viario, e perciò comprendono:

- a) le strade;
- b) i nodi stradali;
- c) i parcheggi;
- d) le fasce di rispetto.

In queste zone è costituito il vincolo di inedificabilità, salvo le eccezioni previste all'ultimo comma del presente articolo.

All'interno di tali zone l'indicazione grafica delle strade, dei nodi stradali e dei parcheggi ha valore indicativo fino all'approvazione dei progetti esecutivi delle opere.

a) Strade

Le strade sono classificate, come risulta dalle tavole di P.R.G.C. nelle seguenti categorie:

a1) strade principali: sono accessibili attraverso i nodi indicati nelle tavole di P.R.G.C.; gli accessi esistenti in difformità alle suddette previsioni saranno chiusi dopo la realizzazione dei nodi sopra citati;

a2) strade primarie: sono accessibili attraverso i nodi indicati nelle tavole di P.R.G.C., attraverso gli accessi esistenti ed attraverso eventuali nuovi accessi purché distanti almeno 500 mt. dagli accessi preesistenti o previsti dal P.R.G.C.;

a3) strade secondarie: sono accessibili attraverso i nodi indicati nelle tavole di P.R.G.C., attraverso gli accessi esistenti ed attraverso eventuali nuovi accessi, purché distanti almeno 100 mt. dagli accessi preesistenti o previsti dal P.R.G.C.

Sezione minima della carreggiata	mt. 7,00
Sezione minima complessiva	mt. 9,50

a4) strade locali e strade interne: sono accessibili in qualsiasi punto mediante normali immissioni.

Sezione minima di carreggiata	mt. 5,50
-------------------------------	----------

a5) viabilità pedonale e ciclabile; riguarda i tracciati indicati negli elaborati di P.R.G.C. riservati alla realizzazione delle

connessioni pedonali e ciclabili.

I percorsi insistono su spazi pubblici o aree assoggettate a P.R.P.C., nel caso insistano su aree private, il sedime mantiene i valori di edificabilità ammessi dal P.R.G.C. nella zona interessata, da utilizzarsi nelle aree adiacenti.

Le dimensioni delle sezioni non potrà essere inferiore a mt.1,50 nel caso di percorsi pedonali e mt.2,50 nel caso di percorso ciclabile a doppio senso di marcia.

Le previsioni progettuali potranno essere comprese nei contenuti del PpT (piano per il traffico) che potrà introdurre gli eventuali correttivi e ampliamenti e saranno attuate tramite: il piano locale della viabilità e del trasporto ciclabile ai sensi della L.R.n.14 del 21.04.1993; progetti esecutivi di intervento.

a6) viabilità a servizio dei lotti commerciali - artigianali lungo la S.S.13; riguarda i tracciati indicati negli elaborati di P.R.G.C. riservati alla realizzazione della viabilità complanare e parallela alla S.S.13.

I percorsi insistono su spazi pubblici o aree assoggettate a P.R.P.C., nel caso insistano su aree private, il sedime mantiene i valori di edificabilità ammessi dal P.R.G.C. nella zona interessata, da utilizzarsi nelle aree adiacenti.

Le dimensioni delle sezioni non potrà essere inferiore a mt.10,00.

b) Nodi stradali

Sono realizzati sulla base di progetti esecutivi e possono essere: attrezzati, canalizzati, semaforizzati o ad immissione diretta.

c) Parcheggi

I parcheggi previsti dal P.R.G.C. si dividono in tre categorie:

c1) parcheggi pubblici della rete stradale principale, primaria e secondaria: la definizione esatta della dimensione ed ubicazione dei parcheggi risulterà dal progetto esecutivo delle opere stradali, nell'ambito delle aree di rispetto;

c2) parcheggi di urbanizzazione primaria: sono previsti per ciascuna zona e secondo la destinazione d'uso degli edifici nella quantità "specificata dal D.P.G.R. 20 aprile 1995 n° 0126/Pres."

c3) parcheggi nelle nuove costruzioni: in tutte le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti vanno previsti spazi di parcheggio nella quantità specificata dall'art. 41 sexties della Legge urbanistica come modificato dall'art.2 della

Legge n° 122/89.

d) Aree e Fasce di rispetto

Le fasce di rispetto rappresentano la distanza minima da osservare per l'edificazione, sono uno spazio indispensabile per la realizzazione della rete stradale e per la protezione della sede stradale.

Le fasce di rispetto sono inedificabili ad eccezione degli impianti per la distribuzione carburanti, collegati alla sede stradale con accessi a distanza non inferiore a quella prevista dal Codice della Strada vigente.

Nelle zone agricole e per quanto riguarda la viabilità primaria e secondaria, non possono essere autorizzati nuovi accessi viari ad una distanza inferiore rispettivamente di mt.600 e di mt.300 da quelli esistenti.

Le opere stradali di cui alla variante n. 2 (incrocio Zompicchia) dovranno ottemperare alle seguenti prescrizioni riguardanti il sottopasso ciclabile:

- in fase progettuale si dovrà prevedere, immediatamente prima del sottopasso, di portare i piani stradali alle quote di almeno 46.0 m al lato Nord e di 45.5 m al lato Sud con la realizzazione di arginature laterali per impedire il deflusso delle acque all'interno del sottopasso, dove si dovranno prevedere adeguati pozzetti per il drenaggio delle acque;
- fino alla messa in funzione dello "scolmatore" del torrente Corno, si dovrà prevedere la chiusura del sottopasso nei momenti a rischio di allagamento.

2) zone ferroviarie

Sono destinate al mantenimento e alla modifica delle linee ferroviarie esistenti o alla creazione di tracciati futuri, secondo i programmi dell'Amministrazione delle FF.SS.

Lungo il tracciato della rete ferroviaria è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza minore di mt.30 dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia e sono ritenute valide eventuali deroghe concesse dall'Amministrazione delle FF.SS.

Art. 18- Zone per la viabilità e la ferrovia

1) zone destinate alla viabilità

Le zone destinate alla viabilità sono utilizzate per la conservazione o protezione della viabilità esistente e per la creazione del nuovo sistema viario, e perciò comprendono:

- a) le strade;
- b) i nodi stradali;
- c) i parcheggi;
- d) le fasce di rispetto;
- e) un campo di determinazione per una nuova viabilità.**

In queste zone è costituito il vincolo di inedificabilità, salvo le eccezioni previste all'ultimo comma del presente articolo.

All'interno di tali zone l'indicazione grafica delle strade, dei nodi stradali e dei parcheggi ha valore indicativo fino all'approvazione dei progetti esecutivi delle opere.

a) Strade

Le strade sono classificate, come risulta dalle tavole di P.R.G.C. nelle seguenti categorie:

a1) strade principali: sono accessibili attraverso i nodi indicati nelle tavole di P.R.G.C.; gli accessi esistenti in difformità alle suddette previsioni saranno chiusi dopo la realizzazione dei nodi sopra citati;

a2) strade primarie: sono accessibili attraverso i nodi indicati nelle tavole di P.R.G.C., attraverso gli accessi esistenti ed attraverso eventuali nuovi accessi purché distanti almeno 500 mt. dagli accessi preesistenti o previsti dal P.R.G.C.;

a3) strade secondarie: sono accessibili attraverso i nodi indicati nelle tavole di P.R.G.C., attraverso gli accessi esistenti ed attraverso eventuali nuovi accessi, purchè distanti almeno 100 mt. dagli accessi preesistenti o previsti dal P.R.G.C.

Sezione minima della carreggiata	mt. 7,00
Sezione minima complessiva	mt. 9,50

a4) strade locali e strade interne: sono accessibili in qualsiasi punto mediante normali immissioni.

Sezione minima di carreggiata	mt. 5,50
-------------------------------	----------

a5) viabilità pedonale e ciclabile; riguarda i tracciati indicati negli elaborati di P.R.G.C. riservati alla realizzazione delle connessioni pedonali e ciclabili.

I percorsi insistono su spazi pubblici o aree assoggettate a P.R.P.C., nel caso insistano su aree private, il sedime mantiene i valori di edificabilità ammessi dal P.R.G.C. nella zona interessata, da utilizzarsi nelle aree adiacenti.

Le dimensioni delle sezioni non potrà essere inferiore a mt.1,50 nel caso di percorsi pedonali e mt.2,50 nel caso di percorso ciclabile a doppio senso di marcia.

Le previsioni progettuali potranno essere comprese nei contenuti del PpT (piano per il traffico) che potrà introdurre gli eventuali correttivi e ampliamenti e saranno attuate tramite: il piano locale della viabilità e del trasporto ciclabile ai sensi della L.R.n.14 del 21.04.1993; progetti esecutivi di intervento.

a6) viabilità a servizio dei lotti commerciali - artigianali lungo la S.S.13; riguarda i tracciati indicati negli elaborati di P.R.G.C. riservati alla realizzazione della viabilità complanare e parallela alla S.S.13.

I percorsi insistono su spazi pubblici o aree assoggettate a P.R.P.C., nel caso insistano su aree private, il sedime mantiene i valori di edificabilità ammessi dal P.R.G.C. nella zona interessata, da utilizzarsi nelle aree adiacenti.

Le dimensioni delle sezioni non potrà essere inferiore a mt.10,00.

b) Nodi stradali

Sono realizzati sulla base di progetti esecutivi e possono essere: attrezzati, canalizzati, semaforizzati o ad immissione diretta.

c) Parcheggi

I parcheggi previsti dal P.R.G.C. si dividono in tre categorie:

c1) parcheggi pubblici della rete stradale principale, primaria e secondaria: la definizione esatta della dimensione ed ubicazione dei parcheggi risulterà dal progetto esecutivo delle opere stradali, nell'ambito delle aree di rispetto;

c2) parcheggi di urbanizzazione primaria: sono previsti per ciascuna zona e secondo la destinazione d'uso degli edifici nella quantità "specificata dal D.P.G.R. 20 aprile 1995 n° 0126/Pres."

c3) parcheggi nelle nuove costruzioni: in tutte le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti vanno previsti spazi di parcheggio nella quantità specificata dall'art. 41 sexties della Legge urbanistica come modificato dall'art.2 della Legge n° 122/89.

d) Aree e Fasce di rispetto

Le fasce di rispetto rappresentano la distanza minima da osservare per l'edificazione, sono uno spazio indispensabile per la realizzazione della rete stradale e per la protezione della sede stradale.

Le fasce di rispetto sono inedificabili ad eccezione degli impianti per la distribuzione carburanti, collegati alla sede stradale con accessi a distanza non inferiore a quella prevista dal Codice della Strada vigente.

Nelle zone agricole e per quanto riguarda la viabilità primaria e secondaria, non possono essere autorizzati nuovi accessi viari ad una distanza inferiore rispettivamente di mt.600 e di mt.300 da quelli esistenti.

Le opere stradali di cui alla variante n. 2 (incrocio Zompicchia) dovranno ottemperare alle seguenti prescrizioni riguardanti il sottopasso ciclabile:

- in fase progettuale si dovrà prevedere, immediatamente prima del sottopasso, di portare i piani stradali alle quote di almeno 46.0 m al lato Nord e di 45.5 m al lato Sud con la realizzazione di arginature laterali per impedire il deflusso delle acque all'interno del sottopasso, dove si dovranno prevedere adeguati pozzetti per il drenaggio delle acque;
- fino alla messa in funzione dello "scolmatore" del torrente Corno, si dovrà prevedere la chiusura del sottopasso nei momenti a rischio di allagamento.

e) Campo di determinazione per una nuova viabilità.

Il P.R.G.C. individua con apposito perimetro un campo di determinazione per una nuova previsione di viabilità di interesse provinciale.

Le aree comprese in tale zona, in attesa della realizzazione dell'intervento viario, mantengono la destinazione agricola ed ammettono una edificabilità di 0,03 mc/mq da utilizzarsi nelle aree agricole contermini ed esterne al campo di determinazione stesso.

2) zone ferroviarie

Sono destinate al mantenimento e alla modifica delle linee ferroviarie esistenti o alla creazione di tracciati futuri, secondo i programmi dell'Amministrazione delle FF.SS.

Lungo il tracciato della rete ferroviaria è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza minore di mt.30 dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia e sono ritenute valide eventuali deroghe concesse dall'Amministrazione delle FF.SS.